

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede sociale. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Opera Omnia Onlus**", qui di seguito detta "Associazione". L'Associazione, attualmente iscritta all'Anagrafe delle Onlus, assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione si conforma alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e utilizza la qualifica di Onlus ed il vecchio statuto fino al momento in cui verrà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), nella sezione APS. Da quel momento l'Associazione si configura quale come Ente del Terzo Settore e nello specifico come associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dal momento dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, assume la qualifica di associazione di promozione sociale e la denominazione, conseguentemente, diventa "**Associazione Opera Omnia APS**". Dal momento dell'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero

	necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
	L'Associazione ha sede in Aosta (AO), Località Movisod n.61/A. Con delibera dell'Organo Amministrativo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
5	Con delibera dell'Organo amministrativo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
10	Articolo 2 – Statuto. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso
15	costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.
20	Articolo 3 – Finalità e Attività. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
	L'Associazione è apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
25	Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in favore di associati, loro familiari e terzi,

	avvalendosi principalmente dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), k), l), m), o), p), q), r), s), u), w), y), y) e z) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni e/o integrazioni.	
5	In particolare l'Associazione persegue le attività di interesse generale di cui sopra intervenendo in modo olistico in situazioni di disagio socio/sanitario/economico/ambientale proiettandosi verso una sostenibilità di lungo termine.	
	Più specificatamente l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende	
10	promuovere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non tassativo:	
	AREA AMBIENTALE PROGETTAZIONE SISTEMICA IN PERMACULTURA	
	1) progettare in modo consapevole, attraverso il sistema del "design" di permacultura, sistemi integrati in evoluzione, utili all'uomo, che possiedono diversità, stabilità e capacità di recupero e/o creazione di	
15	ecosistemi naturali;	
	2) ricercare nuovi sistemi, utili all'uomo, secondo i principi della permacultura;	
	3) progettare e realizzare siti dimostrativi di permacultura in Italia e all'estero;	
20	4) svolgere attività di assistenza per la progettazione e la realizzazione di spazi pubblici e privati;	
	5) concorrere al recupero e alla bonifica di territori abbandonati/inquinati e/o compromessi dal punto di vista ecologico;	
	6) incentivare l'uso responsabile delle risorse disponibili (acqua, energia, carburanti, materiale di consumo in genere ecc.),	
25		

		cessazione della produzione di scarti difficilmente smaltibili
		naturalmente, promozione di stili di vita sostenibili attraverso
		l'autoproduzione ed il consumo di cibo sano;
		7) progettare il riassetto paesaggistico del territorio tramite il sistema di
5		“design” di bill Mollison e David Holmgreen, proteggere gli ecosistemi
		e le attività di ricerca;
		8) verificare e convertire aziende agricole e non, dal sistema tradizionale di
		gestione, al sistema in permacultura;
		9) progettare e realizzare e/o riconvertire fabbricati, in costruzioni abitative
10		(e/o adibite ad altri usi), in sistemi totalmente
		autosufficienti/ecosostenibili;
		10) intervenire, anche in accordo con le pubbliche istituzioni, per il
		superamento dei disagi connessi a situazioni di emergenza dovuti a
		criticità/catastrofi ambientali, nel rispetto dei principi di permacultura;
15		11) mettere in sicurezza territori soggetti a potenziali criticità climatiche;
		12) favorire e promuovere attività etico formative di scambio, dirette e
		indirette, tra figure professionali italiane e quelle appartenenti a paesi
		svantaggiati, al fine di accrescere le competenze specifiche estere
		(agricoltura, zootecnia, artigianato, commercio, imprenditoria ecc..).
20		AREA SANITARIA
		13) Intervenire in favore di persone compromesse dal punto di vista
		sanitario, versanti in condizioni di disagio socioeconomico e follow-up
		successivo, in Italia e all'estero, privilegiando l'intervento sanitario
		diretto, sul posto o tramite accoglienza in altro paese;
25		14) organizzazione ed erogazione di servizi sanitari in paesi svantaggiati;

	15) favorire e promuovere attività etico formative di scambio, dirette e indirette, tra figure professionali sanitarie italiane e quelle appartenenti ai paesi svantaggiati, al fine di accrescere le competenze sanitarie locali estere;	
5	16) sostegno ad attività di promozione di soluzioni sanitarie svincolate dalla sanità a pagamento, in paesi compromessi a livello socioeconomico (Società di Mutuo Soccorso, Assicurazioni ecc.);	
	17) promuovere la prevenzione sanitaria in Italia e all'estero.	
	AREA SOCIALE	
10	18) Promuovere azioni educative e/o formative volte all'integrazione etnica e culturale, in favore di persone versanti in stato di disagio (ivi incluso inserimento scolastico e avviamento professionale);	
	19) favorire l'integrazione culturale di profughi/immigrati/rifugiati politici e/o stranieri in genere attraverso la diffusione della cultura di solidarietà, accoglienza e rispetto dell'altro;	
15	20) promuovere e diffondere il tema della "crescita personale", anche in forma associata, attraverso percorsi individuali, mostre, eventi e quanto si renda necessario a stimolare l'evoluzione dell'individuo verso l'acquisizione di consapevolezza e spirito critico;	
20	21) sostenere iniziative volte all'indipendenza socio/economico/sanitaria dei paesi in via di sviluppo e/o in difficoltà;	
	22) promuovere e divulgare il volontariato quale valore fondamentale dell'Individuo;	
	23) sostenere attività e luoghi d'incontro volti alla socialità degli individui;	
25	24) proporsi come punto di riferimento per lo svolgimento del Servizio	

Civile Volontario.

AREA ECONOMICA

25) Sostenere e/o attivare e/o rilanciare le microeconomie nazionali e non;

26) affiancare l'individuo nella sua crescita personale, per meglio collocarlo

5 nel mondo del lavoro, evidenziandone i talenti e le predisposizioni naturali;

27) partecipare attivamente, anche finanziariamente, ad eventuali start-up di aziende in linea con le finalità associative (eticità);

28) promuovere il turismo responsabile, etico e sostenibile;

10 29) sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, vincoli, accordi e contratti;

30) progettare, valutare e partecipare a programmi regionali, nazionali, internazionali anche mediante accordi di partenariato;

31) effettuare corsi, conferenze, convegni, dibattiti, stage, workshop inerenti le finalità associative, sempre con una visione olistica;

15 32) svolgere attività editoriale e pubblicare e vendere libri, riviste, saggi ed articoli di stampa e quanto si renda necessario per divulgare i risultati delle ricerche effettuate, anche ai non soci.

33) favorire, promuovere, gestire e realizzare gruppi di acquisto solidali di prodotti per associati, familiari e tesserati;

20 34) presentare domanda per finanziamenti sia pubblici, sia privati, finalizzati alla realizzazione di progetti in linea con le finalità e le altre attività dell'associazione;

35) partecipare in rappresentanza dei propri associati a: manifestazioni, nazionali ed internazionali, comitati o organismi in qualsiasi forma

25

enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 5 - Patrimonio Sociale. Il patrimonio sociale è costituito dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dalle quote annuali richieste, dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie degli iscritti, persone fisiche, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nonché da eventuali donazioni e lasciti nonché da eventuali elargizioni di associati e di terzi e da ogni altro incremento patrimoniale che siano necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione medesima, compresi beni mobili ed immobili che la stessa possiede o da fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.

Articolo 6 - Entrate. Le entrate sono costituite da: a) quote associative annue, quote di adesione e quote periodiche dei soci; b) contributi volontari ordinari e straordinari dei soci; c) quote corso/attività istituzionali dei soci e/o tesserati; d) eventuali contributi da Enti di Promozione Sociale, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere; e) eventuali introiti di manifestazioni e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni; f) contributi di privati, contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e/o documentati progetti e attività; g) contributi di organismi internazionali; h) donazioni o lasciti testamentari; i) rimborsi derivanti da convenzioni; l) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive; m) campagne di fundraising e crowdfunding anche attraverso la creazione di progetti con l'istituzione di nuove criptovalute e l'utilizzo della blockchain; n) attività di raccolta fondi; o) rendite patrimoniali; p) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Soci. Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione che ne facciano richiesta scritta che ne condividano le finalità. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età

			dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
			Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a
			condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
			numero delle associazioni di promozione sociale.
5			Articolo 8 - Ammissione. L'iscrizione all' <i>Associazione</i> è ammissibile per tutti
			coloro che ne condividono gli scopi ed è automaticamente accreditata se raccolta,
			anche disgiuntamente, da uno dei suoi rappresentanti legali (Presidente e Vice-
			Presidente). La domanda di iscrizione è anche immediatamente e validamente
			accolta se recepita da un soggetto diverso dal Presidente e/o dal Vice-Presidente,
10			purché esso sia specificamente delegato a ciò dal Presidente con il parere
			favorevole dell'Organo Amministrativo. In caso di domanda presentata a
			soggetto diverso da quelli su descritti, purché esso sia già associato
			all' <i>Associazione</i> o, se non associato, abbia ricevuto autorizzazione dall'Organo
			amministrativo ad accettare domande di associazione.
15			Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente
			Statuto, le norme di esso e l'eventuale regolamento interno nonché le disposizioni
			dell'organo amministrativo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota
			associativa di adesione e quella annuale di cui all'art. 6, lett. a) del presente
			Statuto.
20			Articolo 9 - Categorie di Soci e diritti. Le categorie di soci sono le seguenti:
			Soci fondatori coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita
			all' <i>Associazione</i> .
			Soci ordinari coloro che aderiscono all' <i>Associazione</i> successivamente alla fase
			costitutiva versando la quota associativa prevista annualmente.
25			Soci sostenitori coloro che aderiscono all' <i>Associazione</i> successivamente alla

	fase costitutiva e che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.	
	Soci benemeriti sono persone nominate tali dall'Organo Amministrativo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.	
5	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.	
	Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e deve godere dell'elettorato attivo e passivo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. I soci hanno quindi diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 15, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno diritto, inoltre, a frequentare i locali e gli impianti di cui fruisce l'Associazione.	
10	Tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto se in regola con le quote sociali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	Articolo 10 - Perdita qualità di socio. La qualità di associato si perde per:	
	a) decesso;	
20	b) dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;	
	c) decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'Organo Amministrativo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.	
25		

	d) esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona	
	compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale	
	regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un	
	comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano	
5	gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.	
	L'Organo amministrativo delibera il provvedimento di esclusione, previa	
	contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo	
	stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera	
	raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni	
10	all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione	
	dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e	
	l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.	
	La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.	
	Articolo 11 – Esercizio sociale. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina	
15	il 31 dicembre di ogni anno.	
	Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo amministrativo redige il	
	bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la	
	sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita	
	per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora	
20	nominati.	
	Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali	
	utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi	
	conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma	
	dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali	
25	finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	

	E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali	
	avanzi di gestione verranno utilizzati per la realizzazione delle finalità	
5	istituzionali o di quelle direttamente connesse.	
	Articolo 12 – Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:	
	Assemblea generale dei Soci; il Presidente; l'Organo Amministrativo; il	
	Segretario; l'Organo di controllo (eventuale), l'organo di revisione (eventuale).	
	Articolo 13 – Assemblea generale. L'Assemblea Generale dei soci è l'organo	
10	sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci. E' indetta almeno una	
	volta l'anno dall'Organo Amministrativo e convocata dal Presidente mediante	
	avviso scritto a mezzo lettera o anche a mano , trasmessa ai soci almeno dieci	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea al domicilio risultante dal libro	
	soci, a mezzo fax o tramite e-mail , avviso sul sito web o su gruppi multimediali	
15	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta	
	convocazione spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza	
	e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Nella convocazione	
	devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione dell'assemblea nonché l'ordine del giorno.	
20	L'assemblea è inoltre convocata a richiesta dell'organo amministrativo se lo	
	ritiene necessario.	
	L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	L' assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
25	L'assemblea ordinaria a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b)	

	nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) approva	
	l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) delibera sugli altri oggetti	
5	attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; g)	
	deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea	
	straordinaria o dell'Organo Amministrativo o del Presidente.	
	L'assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per	
	la convocazione di quella ordinaria. Viene convocata dall'Organo	
10	Amministrativo o dal Presidente e può essere indetta a seguito di richiesta	
	avanzata dalla metà più uno dei componenti dell'Organo Amministrativo o dalla	
	metà più uno dei soci.	
	In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci.	
	L'assemblea straordinaria delibera su: modificazioni dell'atto costitutivo o dello	
15	statuto; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento,	
	trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera l'integrazione degli	
	organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere	
	la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima	
	assemblea ordinaria utile e su ogni altro argomento di particolare interesse,	
20	gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno; scioglimento dell'associazione e	
	sulle modalità di liquidazione.	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e	
	delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e	
25	rappresentati per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto.	

	L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando	
	sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente	
	con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione	
	sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite	
5	qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie in sede di	
	assemblea straordinaria serve la presenza di almeno la metà più uno dei soci	
	aventi diritto di voto.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'art.	
10	26.	
	Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con i versamenti	
	delle quote. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere	
	esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato.	
	Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere	
15	assembleari, sia ordinarie che straordinarie è previsto che si possa intervenire	
	all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto	
	per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota. Possono essere assunte anche delibere	
	assembleari mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto da	
20	ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito	
	specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente	
	diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende	
	assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum	
	costitutivi e deliberativi per le delibere ordinarie e straordinarie in forma non	
25	collegiale sono i medesimi previsti per le assemblee collegiali ordinarie e	

	straordinarie.	
	Articolo 14 – Il Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale	
	dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente	
	dell’Assemblea e dell’Organo Amministrativo.	
5	Il Presidente viene eletto dall’Organo Amministrativo al suo interno, dura in	
	carica cinque anni ed è rieleggibile.	
	Egli convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo Amministrativo.	
	Il Presidente in particolare: a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni	
	dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione; b) è delegato a compiere tutti	
10	gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire i	
	conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie	
	operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da	
	qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;	
	effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e	
15	stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie l’Organo	
	Amministrativo può richiedere la firma abbinata di altro componente	
	dell’Organo Amministrativo.	
	Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti	
	nel territorio.	
20	In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza	
	dell’Organo Amministrativo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima	
	riunione successiva.	
	7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o	
	impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.	
25	Articolo 15 – Cariche sociali. Coloro che intendono essere eletti e rieletti nelle	

	cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno venti giorni	
	prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea dandone	
	comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione o all'Organo	
	Amministrativo. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti	
5	requisiti: essere soci effettivi dell'associazione ed essere in possesso dei requisiti	
	indicati nell'articolo 7 del presente statuto. Il venir meno nel corso del mandato	
	anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza della	
	carica.	
	Articolo 16 – L'Organo Amministrativo. E' eletto liberamente dall'Assemblea	
10	ordinaria ed è composto soltanto da associati. Deve essere composto da un	
	numero di componenti che deve essere dispari e di un numero non inferiore a tre.	
	E' composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, nominato	
	dallo stesso Organo Amministrativo, e di altri consiglieri fino ad un massimo di	
	sette compresi il presidente e il Vice Presidente. L'Organo Amministrativo	
15	nomina nel proprio seno un tesoriere ed un segretario. L'Organo Amministrativo	
	resta in carica cinque anni e nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un	
	consigliere l'Organo indice entro sessanta giorni l'Assemblea per la sua	
	sostituzione qualora fosse al di sotto del numero minimo previsto da statuto.	
	All'Organo Amministrativo compete la gestione e l'amministrazione ordinaria e	
20	straordinaria dell'Associazione, delibera sulle quote associative, contributi ed	
	eventuali quote attività e sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;	
	L'Organo Amministrativo predispose il bilancio o rendiconto annuale da	
	presentare all'Assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga	
	necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per	
25	discutere e deliberare su le questioni connesse all'attività sociale e amministrativa	

	dell'associazione e su quanto stabilito dallo statuto.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o	
	del Vice Presidente nonché dalla maggioranza dei componenti l'Organo	
	Amministrativo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso	
5	Organo Amministrativo composto di soli tre membri esso è validamente	
	costituito quando sono presenti tutti. In caso di parità prevale il voto del	
	Presidente o del Vice presidente. Delle riunioni dell'Organo Amministrativo deve	
	essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in assenza di	
	quest'ultimo da un segretario appositamente nominato.	
10	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli	
	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la	
	possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie di associati.	
	All'Organo di Amministrazione spetta inoltre:	
15	a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;	
	b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;	
	c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo	
	patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;	
	d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e	
20	l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno	
	che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti	
	specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;	
25	f) indire adunanze, convegni, ecc.;	

	g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e	
	strumentali da realizzare;	
	h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;	
5	i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;	
	j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri	
	associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;	
	k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche	
10	onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze	
	nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è	
	deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;	
	l) istituire, nominare e revocare eventuali sedi, settori e/o affiliazioni	
	Articolo 17 – Rappresentanza legale. Il Presidente ha la rappresentanza legale	
15	dell'associazione nei confronti di terzi.	
	Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, e giudizi, nonché	
	in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì	
	l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti è coadiuvato	
	dal tesoriere al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con	
20	apposita deliberazione del consiglio. Può conferire procura ai soci per la gestione	
	di attività varie previa approvazione dell'Organo Amministrativo. Le funzioni del	
	Presidente in caso di sua assenza sono svolte dal Vice-Presidente.	
	Articolo 18 - Segretario. Il segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente	
	e dell'Organo Amministrativo, redige i verbali del Organo Amministrativo e	
25	dell'assemblea dei soci e conserva i verbali delle riunioni.	

	Articolo 19 – Organo di revisione legale dei conti. Il Consiglio direttivo	
	qualora lo ritenesse opportuno o nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017	
	nomina un Revisore contabile iscritto al relativo registro anche tramite società	
	Tra Professionisti.	
5	Articolo 20 – Organo di controllo. Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse	
	opportuno o nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 nomina l’organo di	
	controllo formato da un Revisore iscritto al relativo registro anche tramite società	
	tra professionisti.	
	L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul	
10	rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull’adeguatezza	
	dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il	
15	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori	
	notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 21 – Settori, sezioni e affiliazioni. L’associazione potrà strutturarsi in	
20	settori di attività e potrà altresì costituire delle sezioni o delle succursali in luoghi	
	diversi dalla propria sede anche con programmi di affiliazione disciplinati da	
	specifici Regolamenti, identificati con nomi diversi, marchi o simboli.	
	L’associazione potrà inoltre acquisire a titolo definitivo e/o temporaneo e/o in	
	concessione d’uso marchi, licenze, diritti di autore o simili qualora ciò si rendesse	
25	opportuno per meglio identificare determinate attività e per raggiungere e	

diffondere gli scopi sociali.

Articolo 22 – Bilancio. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

5 Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 23 – Bilancio sociale. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e/o modificazioni.

10 **Articolo 24 – Personale retribuito.** L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione può pertanto avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle
15 finalità.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 25 – Assicurazione dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità
20 civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 26 – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio. La durata dell'associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio deve
25 essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. In caso di scioglimento per

qualunque causa il patrimonio residuo deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Articolo 27 – Riferimenti normativi. Per tutto quanto non previsto dal seguente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto i soci fondatori:

1)

2)

10 3)

4)

5)

6)

7)

15